

DA CALAMANDREI. NODI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO*

1. Introduzione - 2. Fonti - 3. Lo Stato sovrano - 4. La Chiesa cattolica sovrana - 5. Stato e società - 6. Stato confessionista e Stato democratico - 7. L'«innesto confessionale» - 8. Conclusione

Abstract

Tra i molteplici aspetti del ricco contributo di Piero Calamandrei al diritto ecclesiastico il testo individua e approfondisce i due nodi della sovranità da un lato e della libertà e dei diritti dall'altro. Si tenta dapprima di cogliere come Piero Calamandrei intese i due nodi, come si batté su di essi, e poi di avanzare qualche ipotesi interpretativa sul modo in cui la sua analisi e la sua battaglia possono aiutarci, oggi, a comprendere se quei nodi esistano ancora e, se sì, come si siano trasformati.

Piero Calamandrei has contributed in many different ways to the Italian scholarship, debate and reform in the area of law and religion and Church and State. This text is focused on the two key questions of 1) State sovereignty, especially vis-à-vis the sovereignty of the Catholic Church, and 2) freedoms and rights in the face of diversity of religious membership. Calamandrei's approach will be first described and then analysed in the light of developments in Italian law and policy in the last 70 years.

Keywords: Piero Calamandrei, Freedom of Religion or Belief, Church and State, Law and Religion, Roman Catholic Church.

1. Introduzione

«La Repubblica italiana è veramente uno Stato democratico? La Repubblica italiana è veramente uno Stato indipendente?»¹. La duplice domanda posta da Piero Calamandrei ne *Il Ponte* del giugno 1950 riassume quelli che in queste pagine vengono proposti come i due nodi del suo pensiero e della sua lotta sul diritto ecclesiastico. La domanda sullo Stato indipendente pone la questione della sovranità dello Stato, in particolare davanti alla sovranità della Chiesa cattolica. La

* Si ringraziano Elena Bindi, Silvia Calamandrei, Giulio Donzelli, Vincenzo Pacillo e Paolo Sassi. In diverse fasi e a vario titolo sono stati indispensabili per la preparazione di questo testo il cui contenuto, naturalmente, resta di esclusiva responsabilità dell'autore. Le riflessioni proposte, in particolare sulla sovranità e sui «cattolici sinceramente credenti», si ispirano a M. VENTURA, *Creduli e credenti. Il declino di Stato e Chiesa come questione di fede*, Torino, 2014. Per le riflessioni sul rapporto tra diritto canonico e diritto vaticano si veda ID., «*Troppi nodi nel diritto canonico*». *Le turbolenze del sistema Chiesa*, in *Corriere della Sera*, 28 novembre 2022, p. 41.

¹ P. CALAMANDREI, *Repubblica pontificia*, in *Il Ponte*, VI, 6, giugno 1950, pp. 695-712. Qui citato da ID., *Scritti e discorsi politici*, a cura di N. Bobbio, Firenze, 1966, vol. I, tomo 1, p. 414.

domanda sullo Stato democratico pone la questione della libertà e dei diritti davanti al confessionismo dello Stato cattolico.

Oltre ad ipotizzare che i due nodi siano fondamentali soggettivamente, per il diritto ecclesiastico di Piero Calamandrei, il presente contributo ipotizza che essi siano fondamentali anche oggettivamente, per lo sviluppo del diritto ecclesiastico a prescindere dal contributo di questo o quell'autore. Se il pensiero in materia di Piero Calamandrei è centrale per comprendere "il suo" diritto ecclesiastico, esso è dunque non meno centrale per comprendere "il" diritto ecclesiastico.

Nelle pagine che seguono si rifletterà allora sui due nodi della sovranità da un lato e della libertà e dei diritti dall'altro, dapprima per cogliere come Piero Calamandrei li intese, come si batté su di essi, e poi per avanzare qualche ipotesi interpretativa su come la sua analisi e la sua battaglia possono aiutarci, oggi, a comprendere se quei nodi esistano ancora e, se sì, cosa siano diventati. In questo senso, come intende suggerire il titolo scelto per queste pagine, i due nodi si comprendono meglio se si parte "da Calamandrei".

2. Fonti

Seppure ci si proponga di cogliere qualcosa di fondamentale del contributo di Piero Calamandrei al diritto ecclesiastico, queste pagine restano assai limitate per quanto riguarda i materiali e i temi studiati.

In primo luogo, non si cerchi in questo contributo alcuna novità quanto agli scritti di Calamandrei che si prendono in esame; anche perché, grazie alla verifica di Silvia Calamandrei e Giulio Donzelli, non sembra risultare altro di direttamente inerente al diritto ecclesiastico oltre a quanto stabilito da Sergio Lariccia nella bibliografia in appendice al suo saggio del 1990².

In secondo luogo, non ci si impegnerà in un inventario delle ragioni che fanno del giurista fiorentino una figura influente nella storia del diritto ecclesiastico e ancora oggi, si può supporre, nonostante il tempo passato. Né si ricostruiranno le molteplici intersezioni tra l'opera del giurista e i dibattiti che hanno percorso il diritto ecclesiastico durante la sua vita e dopo la sua morte, dal punto di vista induttivo – relativamente a quanto scritto o fatto da Piero Calamandrei – o dal punto

² Ci si riferisce a S. LARICCIA, *Il contributo di Piero Calamandrei per la laicità dello Stato e la libertà religiosa in Italia*, in P. BARILE (a cura di), *Piero Calamandrei. Ventidue saggi su un grande maestro*, Milano, 1990, pp. 455-483 (per il testo). La bibliografia in appendice è a pp. 484-488.

di vista deduttivo di quanto scritto sul “suo” diritto ecclesiastico da ecclesiasticisti o anche da non ecclesiasticisti, come nel caso della riflessione di Massimo Paradiso su fede religiosa e fede civile ispirata al pensiero sulla «fede nel diritto» dell’autore fiorentino³.

Si rinuncerà anche a mappare i casi di ecclesiasticisti che riflettono a partire dagli interventi del giurista su temi non direttamente inerenti al diritto ecclesiastico. In proposito ci si limita a ricordare, per il significato della collocazione editoriale nella rivista da lui fondata e per la loro pregnanza, gli interventi di Massimo Jasonni sull’indipendenza della magistratura ne *Il Ponte* e in particolare l’articolo del 29 marzo 2019 su *Ordine giudiziario e indipendenza della Magistratura nella lezione di Piero Calamandrei*⁴, e l’articolo del 13 ottobre 2019 su *Calamandrei: l’indipendenza della magistratura come fondamento di democrazia*⁵.

Una tale delimitazione dell’indagine, è bene chiarire, non si deve alla convinzione che ulteriori fonti ed elaborazioni siano secondarie, ma unicamente ad esigenze di omogeneità delle fonti e di economia della ricerca.

3. Lo Stato sovrano

Nell’avversato primo comma dell’articolo 7 della Costituzione («Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani»), la proclamazione della sovranità dello Stato, per Piero Calamandrei, è quasi una negazione della stessa. Dal suo punto di vista, se la sovranità fosse stata a cuore come avrebbe dovuto essere, tanto più dopo che il regime fascista l’aveva calpestata attraverso il concordato lateranense⁶, la Costituzione ne avrebbe taciuto, nel senso che l’avrebbe data per presupposta, e non l’avrebbe abbinata al riconoscimento della sovranità della Chiesa cattolica in una norma che per il padre costituente non avrebbe potuto e dovuto «trovar posto in una Carta costituzionale», e ciò «né per la sua forma né per la sua sostanza»⁷.

³ Ci si riferisce a M. PARADISO, *Il giurista e la fede*, in *Jus-online*, 1, 2016, pp. 1-12. Il testo in questione è P. CALAMANDREI, *Fede nel diritto*, a cura di S. Calamandrei, Bari-Roma, 2008.

⁴ Consultato online il 1° gennaio 2024 su <https://www.ilponterivista.com/blog/2019/03/29/ordine-giudiziario-e-indipendenza-della-magistratura-nella-lezione-di-piero-calamandrei/>.

⁵ Consultato online il 1° gennaio 2024 su <https://www.ilponterivista.com/blog/2019/10/13/calamandrei-lindi-pendenza-della-magistratura-come-fondamento-di-democrazia/>.

⁶ Verrebbe da dire in generale «dei Patti lateranensi», ma negli interventi all’Assemblea costituente a difesa della sovranità dello Stato la priorità per Piero Calamandrei sembra proprio essere il concordato.

⁷ P. CALAMANDREI, *Scritti e discorsi politici*, a cura di N. Bobbio, Firenze, 1966, vol. II, p. 50.

La sovranità dello Stato è al centro del discorso all'Assemblea costituente del 20 marzo 1947 contro il primo comma di quello che sarebbe divenuto l'articolo 7 della Carta. «La Costituzione», dichiara il deputato, «quella che noi stiamo discutendo, è l'atto di una sola sovranità: del popolo italiano, della Repubblica italiana»⁸. Nel medesimo appello a rigettare un articolo che nella sua interezza è al contempo «un errore di carattere giuridico» e un «errore di carattere storico-politico»⁹, la sovranità dello Stato è anche difesa quando è questione di un richiamo ai Patti lateranensi che, secondo Piero Calamandrei, comporterebbe l'introduzione nella Costituzione di «una serie di norme che non sarebbero modificabili altro che col consenso di un'altra Potenza»¹⁰, con ciò configurandosi una «ben grave menomazione»¹¹ della stessa sovranità dello Stato.

L'articolo 7 è il riferimento normativo e testuale specifico rispetto al quale Piero Calamandrei si chiede se la Repubblica italiana sia «veramente uno Stato indipendente»; ma la sua elaborazione è più ampia, come si comprende dagli scritti successivi al dibattito del marzo 1947. Nel testo sulla *Repubblica pontificia* pubblicato ne *Il Ponte* del giugno 1950, l'analisi si distende, si articola, legge la questione costituzionale nel contesto storico-politico del tempo. Il padre costituente vedeva la minaccia per la sovranità dello Stato in una tendenza generale che osservava e descriveva: «i canali di penetrazione attraverso i quali le imposizioni esterne riescono ad infiltrarsi nell'interno di un coordinamento [sic] costituzionale apparentemente sovrano possono essere molto più complicati e molto meno classificabili di quelli previsti negli schemi dei giuristi. Sicché può avvenire che in uno Stato che si afferma indipendente gli organi che lo governano si trovino senz'accorgersene, in virtù di questi segreti canali di permeazione, a esprimere non la volontà del proprio popolo, ma una volontà che vien dettata dall'esterno e di fronte alla quale il popolo cosiddetto sovrano si trova in realtà in condizioni di sudditanza»¹².

La minaccia generale, ai suoi occhi, prendeva poi il colore specifico di un cattolicesimo internazionale analogo, nella sua sfida alla Repubblica sovrana, al comunismo internazionale. Ciascuno dei due, cattolicesimo e comunismo internazionale, gli appariva configurabile come un «partito internazionale confessionale»¹³, in quanto tale caratterizzato dal «totalitarismo connaturato in ogni

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*, p. 54.

¹¹ *Ibid.*

¹² P. CALAMANDREI, *Scritti e discorsi politici*, a cura di N. Bobbio vol. I, tomo 1, cit., p. 416.

¹³ *Ibid.*, p. 417.

partito confessionale»¹⁴. Pertanto, quella che si era determinata dopo il successo elettorale democristiano del 1948 come una «repubblica democratica governata da un partito di cattolici»¹⁵, era una repubblica dalla «natura ambigua e ibrida»¹⁶. Per un simile fenomeno di «ibridismo costituzionale»¹⁷ poteva addirittura attagliarsi l'ossimoro di «repubblica monarchica»¹⁸ e ancor più, nella denuncia di Piero Calamandrei, quello di «repubblica pontificia»¹⁹.

A prescindere dal giudizio di merito su cosa è cambiato in questi settant'anni, pare difficile negare che il nodo della sovranità dello Stato sia stato cruciale per lo sviluppo del diritto ecclesiastico. È intervenuta in proposito una ristrutturazione dalle sostanziali conseguenze sulla regolazione giuridica del fenomeno religioso. All'interno, la devoluzione delle competenze verso il livello regionale e locale non ha tecnicamente menomato la sovranità dello Stato, ma l'ha mutata profondamente, con ricadute significative in materia di laicità e libertà religiosa, come nella questione particolarmente delicata oggi dei luoghi di culto. Altrettanto è avvenuto, all'esterno, con il processo dell'integrazione europea attraverso meccanismi di tutela dei diritti umani potenzialmente sempre più pervasivi, ma anche attraverso sempre più penetranti vincoli economico-finanziari nel mercato unico dell'Unione europea. Vi sono poi canali e forme di ulteriore riduzione – e minaccia – della sovranità dello Stato, quali quelli della finanza globale e della trasformazione tecnologica.

Si può ritenere che in certe pagine di Piero Calamandrei vi sia una acuta intuizione delle sfide che si prospettavano e una lucida denuncia della minaccia, oppure si può ritenere limitata la sua intuizione e infondata la sua denuncia. Non si sbaglia, però, se si osserva come il nodo da lui proposto – certo con le categorie e le priorità della sua sensibilità e del suo tempo – si sia dimostrato cruciale nei decenni trascorsi e lo sia tuttora.

4. La Chiesa cattolica sovrana

L'utilità di muovere “da Calamandrei” vale anche per il profondo cambiamento nella sovranità della Chiesa cattolica. Piero Calamandrei aveva chiaro come la parte ecclesiastica costruisse quella sovranità tanto dal punto di vista della dottrina giuridica quanto dal punto di vista strategico.

¹⁴ *Ibid.*, p. 418.

¹⁵ *Ibid.*, p. 420.

¹⁶ *Ibid.*, p. 421.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, pp. 438-439. Per varie ricorrenze dell'espressione che peraltro dà il titolo all'intervento.

In Assemblea costituente non si occupò della sovranità dello Stato Città del Vaticano. Si concentrò piuttosto su quello che avvertiva come un rischio per la sovranità dello Stato dall'esterno, nell'ordinamento internazionale, per via della sovranità della Santa Sede, e dall'interno, nell'ordinamento italiano, per via della sovranità della Chiesa cattolica. In entrambi i casi, l'inciso «ciascuno nel proprio ordine» che nella Costituzione avrebbe dovuto assicurare, gli pareva concettualmente vago e soprattutto inefficace ai fini della tutela dello Stato.

Anche questo aspetto del nodo della sovranità dello Stato, quello relativo alla sovranità cattolica, appare caratterizzato da una natura strutturale, rilevante oggi come ieri, e al contempo da una fisionomia profondamente mutata, oggi rispetto a ieri. È certamente strutturale, per il diritto ecclesiastico italiano, il nodo del rapporto tra la sovranità dello Stato e la sovranità della Chiesa cattolica nella sua triplice dimensione – a geometria variabile secondo l'uso strategico dell'una o dell'altra da parte dell'autorità ecclesiastica – di diritto vaticano (Stato Città del Vaticano), di diritto internazionale (Santa Sede) e di diritto canonico (Chiesa cattolica). Tale rapporto strutturale, tuttavia, muta nel tempo; e le stesse crisi testimoniano di quel mutamento. Basti pensare alla vicenda del Banco ambrosiano. Perciò il nodo si presenta oggi in modo molto diverso. La sovranità del diritto canonico pare sempre più una costruzione limitata negli effetti ad alcuni paesi di tradizione cattolica e nella teoria soprattutto ad ambienti canonistici lontani dalla maggioranza dei cattolici e impotenti rispetto tanto al diritto locale quanto al diritto globale. La sovranità della Santa Sede sembra salda grazie all'autorevolezza del pontificato, al radicamento nel sud globale e ad una plasticità che ben le consente di adattarsi all'odierna struttura della comunità internazionale. Il peso e lo spazio della sovranità del diritto vaticano sono invece cresciuti, in un processo di riscrittura dei confini e delle gerarchie tanto controverso quanto aperto.

A prescindere dal giudizio sulle sue valutazioni e battaglie in merito, partire “da Calamandrei” consente di comprendere entrambi gli aspetti del nodo della sovranità dello Stato rispetto a quella della Chiesa cattolica, la sua dimensione strutturale al di là del contesto di allora e di oggi, e la fisionomia odierna, tanto diversa da quella del decennio fondativo 1946-1956.

5. Stato e società

La ragione almeno ufficialmente decisiva per il voto in favore del riferimento costituzionale ai Patti lateranensi è che esso sia necessario ai fini del mantenimento della pace religiosa. Piero

Calamandrei respinge l'argomento avanzato dai democristiani e infine adottato dai comunisti. «Onorevoli colleghi», chiede retoricamente, «credete veramente che la pace religiosa provenga proprio dai Patti lateranensi e da questa menzione di essi che si vorrebbe inserire nella Costituzione?»²⁰; e risponde: «In realtà in Italia la pace religiosa c'è; ma c'è, perché è nello spirito, nei cuori; perché è diffusa nella coscienza del popolo»²¹.

La pace religiosa, per il padre costituente, sussisteva indipendentemente dalla conservazione del principio confessionista e più probabilmente nonostante il vigore di tale principio. È ipotizzabile che la rottura della pace sociale paventata dalla parte ecclesiastica attraverso i deputati democristiani con quel metodo che era di per sé una negazione della sovranità dello Stato, non gli apparisse come la rappresentazione di una conseguenza naturale – spontanea, dal basso – della relativizzazione dei Patti lateranensi, ovvero della loro subordinazione alla Costituzione, ma come la minaccia vera e propria di una deliberata reazione, dall'alto, della parte ecclesiastica stessa e dei suoi rappresentanti politici. Quel contesto, quella minaccia agitata e infine condivisa, almeno a parole, dalla maggioranza che in suo nome vota l'articolo 7, è l'occasione perché Piero Calamandrei legga i due nodi – quello della sovranità dello Stato e quello della libertà e dei diritti, quello della Repubblica sovrana e quello della Repubblica democratica – alla luce del rapporto tra Stato e società e in particolare della libertà e dei diritti dell'uno e dell'altra. Anche in questo caso il contesto è profondamente mutato, oggi, ma ancora gli interpreti – politici, istituzionali, intellettuali, confessionali – devono misurarsi con quel rapporto e prendere posizione rispetto ai ruoli dello Stato e della società.

6. Stato confessionista e Stato democratico

Il nodo della libertà e dei diritti – a fronte del confessionismo ereditato dai Patti lateranensi – è centrale tanto nell'esperienza costituente di Piero Calamandrei quanto nell'impegno e nella riflessione che le hanno fatto seguito negli anni fino alla morte. Identificato quale antitesi del modello di relazioni tra Stato e Chiesa cui il giurista fiorentino si ispira, e cioè il modello che potrebbe definirsi laico e separatista la cui realizzazione, iniziata in età liberale e interrotta con il fascismo, deve completarsi con la Costituzione repubblicana, il confessionismo è al cuore della sua battaglia politica e giuridica. Se Piero Calamandrei si oppone al richiamo dei Patti lateranensi nella

²⁰ P. CALAMANDREI, *Scritti e discorsi politici*, a cura di N. Bobbio, vol. II, cit., p. 62.

²¹ *Ibid.*

Costituzione in quanto teso alla parificazione tra le norme dei Patti, in particolare del concordato, e le norme della Costituzione, è perché quella parificazione, ai suoi occhi, protrae l'esistenza dello Stato confessionale – alla cui logica si ispirano appunto i Patti lateranensi – e attenta perciò allo Stato della Costituzione repubblicana che è invece lo Stato dei diritti di libertà. Donde la sua domanda: «La Repubblica italiana è veramente uno Stato democratico?».

Tra Stato confessionale e Stato democratico vi è una radicale differenza determinata dalla assenza o dalla presenza dei diritti di libertà. È eloquente, in proposito, la sua ulteriore domanda ai padri costituenti democristiani nel discorso del 20 marzo 1947: «che cosa volete voi? Scegliete lo Stato democratico coi diritti di libertà, o scegliete lo Stato confessionale senza questi diritti?»²².

Persa la battaglia sull'inclusione dei Patti lateranensi nella Costituzione, si apre quella sull'interpretazione della Costituzione stessa, sulla sua applicazione, per una effettiva libertà religiosa. È in questa battaglia – dunque sulla tutela dei diritti – che si rende necessaria, al fine dell'attuazione della Costituzione, la rimozione del confessionismo. La Costituzione deve liberarsi di quella presenza incongrua, contraddittoria, che rappresenta l'elemento confessionale in essa innestato dal richiamo ai Patti lateranensi; deve cioè espungere quello che Piero Calamandrei ha denominato l'«innesto confessionale» in uno scritto di poche settimane successivo al suo intervento all'Assemblea costituente del 20 marzo 1947²³.

Emerge dall'intervento del 20 marzo 1947 e dallo scritto sull'«innesto confessionale» (pubblicato nel giugno dello stesso anno) quanto preme al padre costituente fare chiarezza sulla dimensione concettuale del problema.

L'analisi del confessionismo muove dalla premessa storica classica per il diritto ecclesiastico italiano della differenza tra il confessionismo dello Stato liberale e quello dello Stato fascista. Il primo non impedisce ai governi post-unitari di condurre politiche tese alla separazione tra Stato e Chiesa, in particolare con l'introduzione della pubblica istruzione e del matrimonio civile. Il secondo è organico al tentativo di arruolare il cattolicesimo alla religione politica del fascismo. Mentre il confessionismo dello Stato liberale è una «formula vuota e figurativa»²⁴, i Patti lateranensi, per il padre costituente, concernono il confessionismo fascista, versione moderna del confessionismo d'antico regime, e sono perciò tanto più incompatibili con i principi della nuova Costituzione.

²² *Ibid.*, p. 59.

²³ P. CALAMANDREI, *Innesto confessionale*, in *Civiltà moderna. Battaglie del pensiero laico*, I, 1, giugno 1947, pp. 7-11. Qui citato da ID., *Scritti e discorsi politici*, a cura di N. Bobbio, vol. I, tomo 1, cit., pp. 315-322.

²⁴ *Ibid.*, p. 317.

Per quanto riguarda il contenuto, nello scritto sull'«innesto confessionale» Piero Calamandrei spiega come il confessionismo implichi anzitutto che la religione sia un «affare di ordine pubblico» invece di essere «un affare privato rimesso alla coscienza individuale di ciascun cittadino»²⁵. Di qui l'ulteriore distinzione tra una religione «coattivamente imposta a tutti i cittadini» – quella della religione ufficiale del sistema confessionista, a «prevalenza giuridica ed esterna» – e quella «spontaneamente accettata dai soli credenti», a «prevalenza spirituale ed interna»²⁶. Dalle due distinzioni generali ne discende una terza concernente lo *status* delle persone. La «distinzione tra fedeli ed eretici» propria del «campo spirituale» passa «nel campo temporale e diventa distinzione tra privilegiati e tollerati», sicché «la diversità di religione diventa diversità di diritto»²⁷. Nella misura in cui ripropone il modello confessionista in un regime costituzionale fondato sui diritti di libertà, l'«innesto confessionale» mette dunque a rischio le libertà e l'«uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, perché certi diritti sono riconosciuti dalla legge soltanto ai cittadini che professano la religione dello Stato, e non ai cittadini che professano altre religioni o che non ne professano alcuna»²⁸.

7. L'«innesto confessionale»

Anche per questo nodo, partire “da Calamandrei” significa anzitutto tornare alle origini della nostra esperienza costituzionale e del diritto ecclesiastico repubblicano per rintracciare, nella peculiarità e nella parzialità della visione e della battaglia di quel protagonista, una eredità comunque decisiva – per il suo impatto intellettuale se non per quello giuridico – e comunque comune al di là delle differenze e delle divisioni.

La prospettiva “da Calamandrei” è tuttavia ancor più significativa se si riflette su cosa sia cambiato da allora nella percezione del confessionismo e nel dibattito su di esso a partire dalle categorie che Piero Calamandrei utilizzò a suo tempo e che si sono appena succintamente richiamate.

Perché la riflessione abbia senso è necessario chiarire cosa può intendersi oggi per confessionismo. Si potrebbe infatti ritenere che al confessionismo di allora andrebbe contrapposto il “non confessionismo” di oggi, o all'opposto che il confessionismo di allora sussista oggi ancora tale e quale con la conclusione, a seconda dei punti di vista, che Piero Calamandrei in fondo, purtroppo

²⁵ *Ibid.*, p. 315.

²⁶ *Ibid.*, p. 316.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

o per fortuna, abbia vinto o abbia perso. Qui si preferisce una analisi più sfumata che da un lato non neghi la fine – quanto meno formale – del confessionismo di allora e tuttavia dall'altro non trascuri una qualche persistenza – o se si preferisce un qualche ritorno – di una preferenza cristiana cattolica. È infatti evidente che in senso tecnico-giuridico il confessionismo cui si riferiva Piero Calamandrei non sussiste più almeno da quando nell'Accordo di Villa Madama del 1984 la Santa Sede e lo Stato hanno convenuto che risulta «non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano». Di confessionismo può invece parlarsi oggi con riferimento agli istituti introdotti in regime confessionista e tuttora in vita ancorché riformati, come la cosiddetta «ora di religione», oppure ad espressioni della preferenza dello Stato per una religione che possono consistere in simboli figurativi, come il crocifisso esposto nei luoghi pubblici, oppure discorsivi, come il richiamo all'identità cristiana del paese, o ancora all'influenza sulle istituzioni dello Stato di esponenti a vario titolo e con varia configurazione della Chiesa cattolica. A tale accezione del confessionismo corrisponde, va precisato, una maggioranza socio-culturale cospicua, ma probabilmente in calo, nonché sempre meno attiva nella pratica religiosa che per decenni si è considerata tradizionale, il cui legame con il cristianesimo e il cattolicesimo dipende soprattutto, se non esclusivamente, dall'attaccamento ad una identità minacciata dal nuovo profilo etnico e socio-culturale del paese e dalla pressione internazionale, migratoria e non solo.

Se si accetta il ragionamento e si ritiene che abbia ancora senso parlare di confessionismo, almeno per come sopra ridefinito, si possono allora formulare due ipotesi circa il rapporto tra il nodo del confessionismo oggi e la posizione di Piero Calamandrei tra l'anno della sua battaglia all'Assemblea costituente, il 1947, e l'anno della sua morte, il 1953. Conviene ribadire che le due ipotesi sono formulate a partire dall'esigenza di considerare le due tendenze che sembrano essersi affermate nei passati decenni di vita costituzionale e cioè da un lato lo smantellamento del confessionismo quale si dava nel 1947 e dall'altro la sua reinvenzione e la sua sopravvivenza, nell'accezione sopra proposta.

Secondo la prima ipotesi, il superamento del confessionismo procede gradualmente, tra accelerazioni e battute d'arresto. La Costituzione, almeno da questo punto di vista, va attuandosi man mano, mentre progressivamente si libera dell'«innesto confessionale». Piero Calamandrei, da questo punto di vista, va considerato un pioniere che al contempo ha indicato la strada da percorrere e ha iniziato a percorrerla.

Per la seconda ipotesi, il confessionismo è più forte di ogni riforma legislativa attraverso la quale, persino con il consenso della stessa Chiesa cattolica (come nel caso della non obbligatorietà dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica), si è tentato di abbatterlo. In quanto naturale preferenza per la religione che ha forgiato il paese, esso resiste e si rinnova con la cultura, la società, la politica, perché ha radici profonde nel popolo italiano, perché vi sono forze sociali e politiche che quelle radici rappresentano e proteggono. In questo senso Piero Calamandrei avrebbe sopravvalutato il ruolo del diritto – persino di quello costituzionale – nell'eliminare un confessionismo di cui avrebbe sottovalutato il radicamento e la capacità di rinnovarsi, o più semplicemente, a partire da un giudizio di valore negativo su questo aspetto della storia e della cultura italiana si sarebbe battuto invano per contrastarla.

Le due ipotesi possono guardarsi da prospettive diverse, anche opposte. Ci si può rammarecare o rallegrare di questa, di quella o di entrambe. Possono essere lette quali contrapposte, come se una invalidasse l'altra, oppure quali compatibili, come se una confermasse l'altra. Molteplici possono essere poi le sfumature interpretative. In particolare, il percorso della prima ipotesi può considerarsi come più o meno lineare e inesorabile, mentre il confessionismo che sopravvive nella seconda può considerarsi o meno come il prolungamento di quello del 1947.

Piero Calamandrei stesso, nello scritto sull'«innesto confessionale» del 1947, immagina due ipotesi di sviluppo che possono in qualche modo leggersi come corrispondenti alle due ora illustrate. «Quali ne [dell'innesto confessionale] saranno le conseguenze, non è facile prevedere. Potrebbe darsi come talvolta accade ai corpi estranei, che esso rimanga incapsulato nei principi liberali della costituzione, e lentamente si atrofizzi e si riassorba; ma potrebbe anche darsi (a questo potrebbe portare l'intransigenza di certi cattolici) che esso si immalngnisca e si diffonda, dando origine in tutte le parti dell'organismo costituzionale alle più sorprendenti metastasi»²⁹.

Comunque ci si posizioni rispetto alle due ipotesi, le trasformazioni che esse tentano di intercettare possono aiutare a comprendere quanto diverse siano oggi le percezioni e le agende rispetto a due categorie critiche centrali nella condanna del confessionismo da parte di Piero Calamandrei quali la rilevanza pubblica da un lato e la disuguaglianza su base religiosa dall'altro.

Come sopra ricordato, per il giurista fiorentino il confessionismo va superato perché configura la religione come «affare di ordine pubblico», mentre la tutela della libertà e dei diritti sta nella

²⁹ *Ibid.*, p. 322.

religione come «affare privato rimesso alla coscienza individuale di ciascun cittadino». Analogamente, con il confessionismo la differenza di religione si fa differenza di *status* giuridico, mentre il suo superamento assicura l'eguaglianza.

Sembra quasi opposto, oggi, l'uso delle categorie da parte di molti attori confessionali di minoranza. L'accesso alla sfera pubblica e il riconoscimento da parte dello Stato sono gli obiettivi da perseguire; la privatizzazione suona come una minaccia per comunità tese ad affermarsi fuori, nella visibilità. Lo stesso vale per un diritto alla diversità che pare prevalere, in fondo, sull'eguaglianza, e che per le comunità d'origine immigrata prende proprio la forma di uno statuto confessionale salvaguardato dallo Stato, sul modello degli statuti personali dei paesi d'origine. In questo senso, in un contesto naturalmente tutto diverso nel diritto e nella società, comprendiamo “da Calamandrei” come si sia quasi rovesciato il quadro, con certi tratti del confessionismo di cui il padre costituente auspicava e costruiva il superamento a vantaggio dei non cattolici di allora che sembrano invece, quasi paradossalmente, attrarre soprattutto alcuni non cattolici di oggi.

8. Conclusione

In Piero Calamandrei i due nodi della sovranità dello Stato e della libertà e dei diritti, dello Stato sovrano e dello Stato democratico, sono cruciali soggettivamente, per “il suo” diritto ecclesiastico, e oggettivamente per “il” diritto ecclesiastico, giacché, come si è provato ad argomentare, essi restano tali, pur profondamente mutati, a decenni di distanza. Se ci si specchia nelle sue parole e nelle sue opere, comunque le si giudichi, si può dunque meglio vedere cosa siamo diventati.

Il nostro diritto ecclesiastico si capisce meglio “da Calamandrei” anche per la battaglia di metodo contro le ambiguità che portò il giurista fiorentino a pronunciare, in Assemblea costituente, il celebre «noi vogliamo la lealtà, la chiarezza, la sincerità negli articoli della nostra Costituzione»³⁰, e ad insistere, nei discorsi e negli scritti, in particolare in quello sulla *Repubblica pontificia* del 1950, sulla differenza tra, da un lato, la «adulterazione della religione»³¹, la religione «adoperata come pretesto e come schermo per fare, all'ombra di essa, i propri affari»³², la religione dei «falsi credenti

³⁰ Discorso sull'indissolubilità del matrimonio pronunciato all'Assemblea costituente il 17 aprile 1947. Qui citato da P. CALAMANDREI, *Scritti e discorsi politici*, a cura di N. Bobbio, vol. II, cit., pp. 81-82.

³¹ ID., *Scritti e discorsi politici*, a cura di N. Bobbio, vol. I, tomo 1, cit., p. 432.

³² *Ibid.*

che non credono a nulla»³³, e dall'altro i «cattolici sinceramente credenti»³⁴, i credenti che «nel Dio cristiano ci credon sul serio»³⁵.

Al di là delle sconfitte e delle amarezze, la forza dei suoi convincimenti sembrava rendere Piero Calamandrei in fondo fiducioso rispetto alla traiettoria dei due nodi. Per quanto insoddisfacente, il presente poteva anche sembrargli, se ci si impegnava, una «fase soltanto transitoria di una evoluzione in corso»³⁶; del resto, si diceva certo che «il confessionalismo sarà superato nei vasti orizzonti, come tutti i totalitarismi». Dopo di che, scriveva, «rimarrà la religione, che è una delle forze della civiltà, uno dei momenti insopprimibili dello spirito umano: rimarrà l'ispirazione cristiana, che è unico [*sic*] dei fermenti vitali della civiltà europea; rimarrà la fraternità evangelica, che è sorella maggiore del socialismo»³⁷.

Grazie alla sua peculiare navigazione tra le polarità del diritto ecclesiastico – tra idealismo e pragmatismo, negoziazione e intransigenza, principi e compromessi, convinzioni e opportunismi, ragioni e speranze – Piero Calamandrei ha contribuito a scrivere il diritto ecclesiastico venuto dopo di lui fino a noi e può contribuire ancora, se dalle sue parole e dalle sue azioni traiamo una migliore comprensione dei nodi e delle loro traiettorie.

MARCO VENTURA
Università degli Studi di Siena

³³ *Ibid.*, p. 438.

³⁴ *Ibid.*, p. 432.

³⁵ *Ibid.*, p. 438.

³⁶ *Ibid.*, p. 439.

³⁷ *Ibid.*, p. 440.